

# MANSIONI, COMPETENZE E POTERI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

#### NOMINATO CON DPCM 10 DICEMBRE 2010

PER IL SOLLECITO ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA INDIVIDUATI NELL'ALLEGATO 1 ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO – 3 NOVEMBRE 2010.

#### TRATTE DA:

- 1. DPCM 10.12.2010, Nomina del commissario straordinario
- 2. Accordo di programma MATTM Regione Toscana 03.11.2010
- 3. Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, art. 17
- 4. Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 20
- 5. Decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, art.13
- 6. DPCM 20 luglio 2011, Ulteriori disposizioni integrative della nomina

AdP, Art. 2 Oggetto e finalità	FINALITÀ DELL'ADP  1. Il presente Accordo è finalizzato all'individuazione, finanziamento ed <b>attuazione</b> di interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari
AdP, Art. 3 Programma degli interventi	<ol> <li>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</li> <li>Sulla base delle disponibilità finanziarie di cui al successivo art. 4, gli interventivengono elencati nell'Allegato 1</li> <li>Gli interventi di cui al comma 1,, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, che saranno eseguiti con le modalità di cui all'articolo 5.</li> </ol>
AdP, Art.4 Copertura finanziaria	COPERTURA FINANZIARIA  1. La copertura finanziaria, pari a Euro 126.573.395,00, è analiticamente descritta nella Tabella 1. [Soggetti sottoscrittori, Fonti, Risorse]
AdP, Art. 5  Modalità di attuazione – Soggetti attuatori	MANSIONE DEL COMMISSARIO  1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente Accordo di Programma, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'articolo 17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195,
AdP, Art.7 Attività di coordinamento	COORDINAMENTO  1. Le attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi, nonché quella di verifica, si attuano secondo quanto indicato dal comma 2, art.17 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195,  [2. L'attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché quella di verifica, fatte salve le competenze attribuite dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvede sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, con le proprie strutture anche vigilate,]
AdP, Art.8  Comitato di <b>indirizzo</b> e <b>controllo</b> per la gestione dell'Accordo	RAPPORTI COL COMITATO  3. Il Responsabile dell'Accordo [direttore generale TRI, coordinatore del comitato] può invitare i Soggetti attuatori [i commissari] alle sedute del Comitato  4. Al Comitato spetta il compito:  d) promuovere l'eventuale attivazione delle procedure sostitutive  e) indicare ai Soggetti Attuatori [commissari] è ed ai Responsabili dell'Accordo eventuali azioni che si rendessero necessarie per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo;  f) definire rimodulazioni del quadro finanziario degli interventi derivanti da eventuali economie finali accertate sugli stessi

	FUNZIONI DEL COMMISSARIO
DL 195/2009, art. 17, comma 1	1 I commissari <b>attuano</b> gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, <b>se del caso</b> , emanano gli atti e i provvedimenti e <b>curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche</b> necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, <b>ove necessario</b> , dei <b>poteri di sostituzione e di deroga</b> di cui al citato articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n.185 del 2008
DL 185/2008, art. 20, comma 5	5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il commissario <b>può avvalersi</b> degli uffici delle amministrazioni interessate e del <b>soggetto competente in via ordinaria</b> per la realizzazione dell'intervento.
DPCM 10.12.2010 (Nomina), art. 4  DL 185/2008, art. 20, comma 3	<ol> <li>Per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il commissario straordinario delegato è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle province e dei comuni, degli enti locali territoriali, del consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi. Le spese relative a tale attività saranno ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. lgs. N. 163 del 2006 e s.m.i. e di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 554 del 1999.</li> <li>Il commissario monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Può chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei propri compiti</li> </ol>
DL 185/2008, art. 20, comma 3	GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE  3. Il commissario vigila sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine.
DL 185/2008, art. 20, comma 6	6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario <b>non possono</b> comportare <b>oneri privi di copertura finanziaria</b> in violazione dell'articolo 81 della Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi correlati con il patto di stabilità con l'Unione europea.

## DPCM 10.12.2010 (Nomina), art. 2

DL 195/2009, art.17, comma 1

DL 185/2008, art. 20, comma 4

DL 67/1997, art. 13

DPCM 20.07.2011 (Disposizioni Integrative), art. 1 (Conferenza di servizi)

# POTERI DI SOSTITUZIONE, DI DEROGA E REVOCA

- 1. Il commissario straordinario delegato ... cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 citato in premessa e delle norme ivi richiamate.
- 1. I commissari ... curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n.185 del 2008.
- 4. ... il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ...; i decreti di cui al comma 1 del presente articolo contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare.

4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono **contenere l'indicazione** delle principali norme cui si intende derogare e devono essere **motivati**.

1. I commissari straordinari delegati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o dell'assessore competente per materia, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'amministrazione statale o dall'amministrazione regionale e/o locale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.

DPCM 20.07.2011 (Disposizioni Integrative), art. 1 (Rilascio dei pareri)	2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta ovvero in un termine complessivamente non superiore a 15 giorni in caso di richiesta motivata di proroga, e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito
(Occupazioni per espropriazioni))	<ol> <li>Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui agli Accordi di Programma citati in premessa, i commissari straordinari delegati, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso</li> </ol>
DL 185/2008, art. 20, comma 3	dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti locali interessati.  3 Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone al Ministro competente la revoca dell'assegnazione delle risorse.
DPCM 10.12.2010 (Nomina), art. 3	RAPPORTI E RESOCONTI  1. Il commissario è tenuto a presentare un <b>cronoprogramma di attuazione</b> degli interventi ai <b>soggetti responsabili</b> dell'Accordo di Programma di cui all'articolo 1
DL 185/2008, art. 20, comma 3	3 Quando non sia rispettato o non sia possibile <b>rispettare i tempi stabiliti</b> dal cronoprogramma, il commissario <b>comunica senza indugio</b> le circostanze del ritardo <b>al Ministro</b> competente,
DPCM 10.12.2010 (Nomina), art. 5	1. Il commissario straordinario invia al <b>Ministero dell'ambiente</b> e della tutela del territorio e del mare una <b>relazione trimestrale</b> sulle iniziative adottate e di prossima adozione, anche in funzione delle criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione delle opere.
DL 195/2009, art. 17, comma 1	1 Ciascun commissario presenta al <b>Parlamento</b> , <b>annualmente e al termine dell'incarico</b> , una relazione sulla propria attività.

DL 185/2008, art. 20, comma 9,
primo e secondo periodo

# DPCM 20.07.2011 (Disposizioni Integrative), art. 1 (Spese)

### COMPENSI E SPESE

- 9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al comma 2. Alla corrispondente spesa si farà fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento.
- 5. Una quota, **non superiore all'1,5%**, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi previsti nel singolo Accordo di Programma, può essere impiegata, ove ritenuto indispensabile, dai commissari straordinari per lo svolgimento di **missioni**, nonché per l'acquisizione di risorse necessarie al più efficace espletamento del proprio incarico, anche mediante conferimento di **incarichi di consulenza**, in misura comunque non superiore a **tre** unità, e corresponsione di un compenso per prestazioni di **lavoro straordinario** effettivamente reso, nel limite massimo di **30 ore mensili** pro capite oltre i limiti già fissati dalla vigente normativa, al personale delle Amministrazioni pubbliche e degli altri enti dei quali gli stessi possono avvalersi ai sensi dei rispettivi decreti di nomina.
- 6. La quota di cui al comma che precede verrà fatta gravare sui **quadri economici** dei singoli interventi previsti nel singolo Accordo di Programma.
- 7. La quota di cui ai commi precedenti **non** incide sulla quota prevista dall'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, richiamato dall'art. 4, primo comma, dei rispettivi decreti di nomina dei commissari straordinari.